

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I paradisi fiscali e la voluntary disclosure

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La C.M. n. 10/E/2015 diramata in materia di disclosure contiene in appendice una lista dei **paradisi fiscali**. Si tratta, in particolare, dell'unione delle *black list* contenute nei **D.M. 4.5.99** e **D.M. 21.11.2001**. Si ricorda che per i paesi inclusi in questi decreti operano una serie di disposizioni in materia di **quadro RW**.

Innanzitutto, si applica la **sanzione del 6%** in luogo di quella del 3%.

Inoltre, trovano applicazione anche le disposizioni dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009. In particolare:

1. gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di **monitoraggio fiscale** si **presumono costituite**, salvo la prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione**. In tale caso, le sanzioni per infedele od omessa dichiarazione sono raddoppiate (comma 2);
2. per l'accertamento basato sulla presunzione di cui sopra i **termini** di cui all'art. 43 primo e secondo comma del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57, primo e secondo comma del D.P.R. n. 633/1972 sono **raddoppiati** (comma 2-bis);
3. per le **violazioni** in materia di **monitoraggio fiscale** riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i **termini** di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 sono **raddoppiati** (comma 2-ter).

E' bene precisare che **queste previsioni non** sono state in alcun modo **abrogate** dalla L. n. 186/2014 in materia di **disclosure**, in quanto le agevolazioni ivi previste sono concesse esclusivamente con riferimento alla procedura di emersione dei capitali.

In particolare, si evidenzia come le **misure di favore** siano le seguenti.

Per i Paesi che hanno stipulato un **accordo** per lo **scambio di informazioni** con l'Italia il quadro RW si prescrive nei termini ordinari e quindi le **annualità** ancora "aperte" decorrono dal **2009 al 2013** e non dal 2004 al 2013.

Inizialmente il raddoppio era previsto ma è successivamente intervenuto il comma 12 *quaterdecies* dell'art. 10 del decreto Milleproroghe.

Inoltre, è **escluso** anche il **raddoppio** dei termini per l'accertamento in base alla **presunzione**

che gli investimenti costituiscono base imponibile. In questo caso, tuttavia, non è sufficiente la stipula dell'accordo essendo necessario che siano verificate **congiuntamente** anche le seguenti **condizioni**:

- il rilascio **all'intermediario finanziario** estero dell'**autorizzazione** a comunicare le informazioni all'Amministrazione finanziaria italiana (art. 5 *quinquies* comma 4 primo periodo lett c);
- in caso di mutamento dell'intermediario, il rilascio al nuovo intermediario delle **autorizzazioni** a comunicare le informazioni all'Amministrazione (art. 5 *quinquies* comma 5).

Vi è inoltre una ulteriore misura agevolativa costituita dal **dimezzamento delle sanzioni** che nel caso dei paradisi fiscali passa dal 6% al 3%. In questo caso le **condizioni** (da intendersi come **alternative**) sono le seguenti:

1. le **attività** vengono **trasferite in Italia** o in **Stati membri dell'Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
2. le **attività** trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono **ivi detenute**;
3. l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, **l'autorizzazione a trasmettere** alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. *waiver*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Relativamente ai paradisi fiscali, si evidenzia come il dimezzamento operi se alternativamente l'investimento è portato a casa o si rilascia un'autorizzazione all'intermediario di trasmettere le info. Si badi che in questo caso la **stipula dell'accordo** risulta **irrilevante**.

Ad ogni buon conto dalla C.M. n. 10/E/2015 emerge che i **Paesi** che hanno stipulato un **accordo** sono i seguenti.

Paese	Accordo
Liechtenstein	Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE
Lussemburgo	Paese eliminato dalla lista dal 23 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1 del decreto 16 dicembre 2014
Monaco	Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE
San Marino	Paese eliminato dalla black list dal 24 febbraio

	2014 ai sensi dell'art. 1 del decreto 12 febbraio 2014
Singapore	Paese per il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE ai sensi della legge 31 agosto 2012 n. 157
Svizzera	Paese che il 23 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE